



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 (diciassette) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO** il comma 6, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente "Disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate" e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246" e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 636, 707, come modificati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n.119, nonché l'articolo 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 4 novembre 2010, n.183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e

disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 19 inerente la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- VISTO** l’articolo 625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** l’articolo 577 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la legge 4 novembre 2010 n. 183, articolo 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e articolo 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 4 aprile 2012, n.35 e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
- VISTO** il regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 26 marzo 2013;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n.132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- VISTA** la legge 5 agosto 2022, n.119, recante “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n.207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 17 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per le esigenze del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:

ARTI MARZIALI – (F.I.T.A. - Federazione Italiana Taekwondo):

- 1 atleta di sesso maschile specialità “COMBATTIMENTO” Categoria “+87 KG”;

ARTI MARZIALI – (F.I.J.L.K.A.M. - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali):

- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “JUDO”, Categoria “-60 KG”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “KARATE” specialità “KUMITE”, Categoria “-55 KG”;
- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “LOTTA GRECO ROMANA”, Categoria “-60 KG”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “JUDO”, Categoria “-48 KG”;
- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “KARATE” specialità “KUMITE”, Categoria “-67 KG”;

CANOTTAGGIO – (F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio):

- 1 atleta di sesso maschile specialità “OTTO SENIOR BORDATA PARI”;
- 1 atleta di sesso femminile specialità “QUATTRO SENZA BORDATA PARI”;

NUOTO – (F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto):

- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “NUOTO” specialità “50 DORSO”;
- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “NUOTO” specialità “200 MT RANA”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “NUOTO IN ACQUE LIBERE – 10 KM”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “TUFFI”, specialità “PIATTAFORMA”;

TIRO A SEGNO – (U.I.T.S. – Unione Italiana Tiro a Segno):

- 1 atleta di sesso maschile nella specialità “PISTOLA A MT 10”;

ATLETICA LEGGERA – (F.I.D.A.L. – FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA):

- 1 atleta di sesso maschile nella specialità “SALTO IN ALTO”;

SPORT INVERNALI – DISTACCAMENTO AURONZO (F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI):

- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “BIATHLON”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “SCI ALPINISMO”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “SALTO SPECIALE”.

2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha facoltà di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di candidati idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata, per l'Amministrazione, la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (fermo restando il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, per il possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ne darà immediata comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.carabinieri.it, mediante avviso pubblicato nel portale del reclutamento (di seguito denominato inPA).
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età, e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno. Per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d'età è elevato a 25 anni;
 - b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - d) godano dei diritti civili e politici;
 - e) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
 - f) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - g) abbiano tenuto condotta incensurabile;
 - h) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - i) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - k) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
 - l) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato nel successivo articolo 4, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'articolo 11. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;
 - m) siano riconosciuti **“atleta di interesse nazionale”**, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
 - a. al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale da accertare con le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9;
 - b. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di cui ai precedenti commi, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4. I medesimi requisiti e l'idoneità psico-fisica di cui al successivo articolo 8, fatta eccezione per l'età, devono essere mantenuti fino alla data

effettiva di incorporamento presso un Reparto d'Istruzione, pena l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo articolo 15, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.

4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla procedura concorsuale.

Art. 3

Area concorsi on-line e Portale del reclutamento

1. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area-concorsi). La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo di uno dei seguenti strumenti di identificazione, intestati esclusivamente al candidato che presenta la domanda:
 - a) identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consente l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio dell'identità digitale SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it; in caso di candidati minorenni, la PEC dovrà essere intestata a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore;
 - b) carta di identità elettronica (C.I.E.) e relative credenziali con livello di autenticazione 2 o 3, con le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno.
3. Sul portale inPA, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento all'area concorsi on-line per le attività di cui al precedente comma 2. Nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Una volta autenticati nel sito, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo 3 (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal candidato.
3. Il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.
4. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi dei seguenti documenti:
 - curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, con l'attestazione della qualifica di "atleta di interesse nazionale";
 - titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione secondo il modello in allegato A del bando, che costituisce parte integrante del presente bando;
 - atto di assenso per la partecipazione agli accertamenti concorsuali per i candidati minorenni, come da allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale, o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento;I citati documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di partecipazione;
5. La procedura chiederà al candidato di:
 - a) indicare due indirizzi validi:

- posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di partecipazione, che dovrà essere esibita all'atto della presentazione al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per le prove concorsuali;
- posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale, la quale dovrà essere mantenuta attiva e monitorata, segnalando tempestivamente, alla casella cnsrconccar@pec.carabinieri.it, ogni variazione dell'indirizzo stesso;

b) caricare una fototessera in formato digitale.

6. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e gli eventuali titoli di preferenza.
7. La domanda di partecipazione presentata non può essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva dei posti dichiarati.

Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:

- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
- l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Carabiniere Atletico.

10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 3, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 5

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
 - a) accertamenti per la verifica dell'idoneità psico-fisica;
 - b) accertamenti attitudinali;
 - c) valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità. All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i candidati dovranno esibire,

se richiesta, copia della domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 4, comma 6.

3. I candidati, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti indicati nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di:
 - prove nell'ambito di altri concorsi indetti da Forze armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, nonché per l'eventuale giorno di incorporamento o di giuramento, presso altra Forza Armata o di Polizia o Vigili del Fuoco e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito) e alla discussione della tesi di laurea;
 - gare o eventi sportivi di carattere internazionale (campionati europei, mondali, olimpiadi) per i quali siano stati convocati dalla federazione di riferimento.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet "www.carabinieri.it", definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

5. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui al precedente comma 1, saranno osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle relative prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
6. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici, dovranno indossare idonea tenuta ginnica. Solo i candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali, di cui al successivo articolo 9, dovranno indossare l'uniforme. Inoltre, tutti i candidati dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 6

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorità da lui delegata, saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finale di merito;
 - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta dal seguente personale:
 - a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Maggiore, membro;
 - c) un funzionario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, membro;
 - d) un Ispettore avente grado non inferiore a Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, segretario, senza diritto di voto.Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell'elenco, ai sensi degli articoli 51 del codice di procedura civile.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - e) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

f) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, anche esterni.

4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:

g) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

h) un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;

i) un Ufficiale psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 7

Documentazione da produrre

1. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti in originale (che saranno riconsegnati ai candidati) o in copia conforme all'originale (che saranno trattenuti agli atti), rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione:

a) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi HCV e anticorpi anti HIV;

b) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di base che attesti lo stato di salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;

c) i candidati di sesso femminile dovranno, in aggiunta a quanto sopra, produrre:

– referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.) determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;

– referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) rilasciata in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;

d) per i candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici dovranno esibire la dichiarazione di cui al citato allegato B al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;

e) elettrocardiogramma refertato;

f) visita otorinolaringoiatrica refertata;

g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) refertato;

h) esami ematochimici:

– emocromo completo;

– VES;

– Glicemia;

– creatinemia;

– trigliceridemia;

– colesterolemia totale;

– transaminasemia (GOT e GPT);

– bilirubinemia totale e frazionata (richiesta solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL);

– gamma GT;

– CDT;

i) referto esame delle urine standard e del sedimento;

j) documentazione sanitaria inerente eventuali patologie pregresse (fratture, traumatismi, interventi

chirurgici, ricoveri, ecc.) o attuali (intolleranze, allergie, dismetabolismi, terapie e trattamenti in corso ecc.) del candidato degne di nota, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

2. I predetti certificati dovranno essere originati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al presente articolo non consentirà di sostenere gli accertamenti psicofisici previsti, con la conseguente esclusione dal concorso.

Art. 8

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale Carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 5, comma 4 del presente bando. Gli interessati potranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento a mezzo della PEC indicata nella domanda di partecipazione al concorso, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, inviando documentazione probatoria che sarà opportunamente vagliata e riscontrata, con pec di risposta, per l'eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo del programmato svolgimento delle prove.
3. L'idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citati nelle premesse.
4. La commissione valuterà le risultanze della visita medica generale e dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico;
 - b) oculistico;
 - c) odontoiatrico;
 - d) otorinolaringoiatrico;
 - e) ginecologico;
 - f) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
 - g) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positività, si disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). Il mancato rilascio del

consenso comporta la esclusione dal concorso;

h) controllo dell'abuso sistematico di alcool.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni.

Se si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, l'interessato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando. Il candidato ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al seguito la predetta dichiarazione sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.

5. Gli accertamenti psico-fisici saranno volti alla verifica del possesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

6. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:

a) risultati affetti da:

- 1) imperfezioni ed infermità contemplate nella direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, citato nelle premesse ritenute causa di non idoneità al servizio militare secondo quanto previsto dalla *"Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"* di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
- 2) positività per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
- 3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
- 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.

b) che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione di militare.

In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:

- visibili con qualsiasi uniforme in uso;
- anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici, richiamate al precedente articolo 5, comma 5.

7. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali.

8. Le candidate che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'articolo 640, comma 1-bis e ter e dell'articolo 1494, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può

essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 12. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

9. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

Art. 9

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono, a cura della competente commissione, attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:

- a) una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;
 - b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 6, comma 1, lettera c), del bando, si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della Commissione un quadro generale del candidato che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la Commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del candidato. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la Commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica".
- Ulteriori disposizioni saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, richiamate al precedente articolo 5, comma 5.
4. Durante gli accertamenti attitudinali:
- a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;

b) eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

5. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), esprimerà nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità” in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere in servizio nell’Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell’eventuale “relazione psicologica”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito e saranno esclusi dal concorso.

Art. 10

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione sono a carico dei candidati.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il candidato non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell’anno in corso.

Art. 11

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli candidati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 9, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 4, comma 1 e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 1, dovrà procedere alla valutazione dei titoli con le modalità indicate nell’articolo 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90.
2. Il candidato che abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.

Art. 12

Graduatorie finale di merito e ammissione al corso

1. Le graduatorie degli idonei, di ogni singola specialità, saranno formate dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità indicata nel precedente articolo 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 11.
2. Le graduatorie finale di merito saranno approvate con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e successivamente pubblicata in estratto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs n. 196/2003, nel sito www.carabinieri.it. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale “inPA”. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di punteggio, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti titoli di preferenza, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
 - c) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

- d) maggior numero di figli a carico;
- e) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- f) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

A parità o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il candidato più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.

- 4. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine delle graduatorie, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialità.

Art. 13

Comunicazioni

- 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nel sito www.carabinieri.it o nel portale inPA, la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
- 2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nel portale inPA le comunicazioni personali avverranno, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 14

Accertamento dei requisiti

- 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 3. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato dello Stato.

Art. 15

Esclusioni ed espulsione dal corso

- 1. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di Carabiniere atleta del Centro Sportivo, se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui al successivo articolo 17.
- 2. L'Amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle circostanze indicate dal Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.

Art. 16

Presentazione al corso

- 1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso e verrà svolto secondo i programmi e le modalità stabilite dal

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le disposizioni contenute nel Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.

2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 8, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni successivi, a un supplemento di indagini presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b). I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni calendariali dalla data fissata per l'effettivo inizio del corso comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 12 con altri candidati idonei.

3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare:
 - a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite;
 - b) un certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura sanitaria privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale (in questo caso, la documentazione dovrà riportare gli estremi dell'accreditamento);
 - c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello in citato allegato A;
 - d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PDH dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando;
 - e) se di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale o regionale. In caso di positività del test di gravidanza, la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.

I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all'atto della presentazione, in busta chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.

4. I vincitori del concorso:
 - a) senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it;
 - b) che non si presenteranno presso la Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento entro i primi 10 (dieci) giorni calendariali dalla data di inizio del corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. Il Reparto di istruzione di assegnazione potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno calendariale dalla data di effettivo inizio del corso.

Art. 17

Nomina a Carabiniere Atleta

Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorità da questi delegata.

Al termine del corso saranno destinati al Centro Sportivo Carabinieri, in qualità di "atleta" presso le Sezioni di riferimento.

Art. 18

Accesso agli atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) Titolari del trattamento dei dati personali per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, è l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprot dati@pec.carabinieri.it;
 - c) il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
 - d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n.196 del 2003 – a cura dei soggetti

appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;

- e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
- h) l'informativa in allegato H relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (inPA) e nell'area concorsi on line dell'Arma dei Carabinieri.

Roma,

Generale di Corpo d'Armata
Salvatore Luongo

AUTOCERTIFICAZIONE

(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

il/la sottoscritto/a _____

stato civile _____
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a _____ pr. () il _____/_____/_____

residente a _____ pr. () C.A.P.

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le _____ n. _____

Telefono (rete fissa) _____ / _____ Cellulare _____ / _____

Codice fiscale _____

DICHIARA:

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

☐ di essere cittadino/a italiano/a
(in caso di **doppia cittadinanza**, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

☐ di godere dei diritti politici;

☐ di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:

☐ diploma di istruzione secondaria di 1° grado conseguito nell'anno scolastico _____/_____ con il giudizio di _____ presso la scuola _____ pr. _____
(_____);

☐ diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____ conseguito nell'anno scolastico _____/_____ con il punteggio di _____/_____ presso l'istituto _____ con sede in _____ pr. (_____);

☐ laurea – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente);

☐ laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente),
conseguita nell'anno accademico _____/_____ con il punteggio di _____/_____ presso l'Università degli

Studi di _____ - Facoltà di _____ con sede in _____ pr. (_____).

_____ (luogo)

_____ (data)

Il/La dichiarante

ATTO DI ASSENSO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE/ACCERTAMENTI CONCORSUALI DI UN MINORE

Il/I sottoscritto/i _____(1), in qualità di
_____(2) del minore
_____(3),

acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso per il reclutamento di 17 carabinieri in ferma quadriennale in qualità di atleta, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate, possa prendere parte alle prove concorsuali e agli accertamenti previsti dal bando di concorso.

In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)

^^^^^^^^

NOTE:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o del tutore;
- (2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
- (3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;
- (4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
- (5) firma del/i dichiarante/i.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ nome _____,
 nato a _____ (____), il _____,
 residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
 codice fiscale _____,
 identificato mediante documento d'identità tipo _____, n. _____,
 rilasciato il _____, da _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
 (barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie ¹	In atto	Pregressa	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

¹ In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____,
(luogo)_____,
(data)

_____ firma interessato
 (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

_____ Il medico_____
(timbro e firma)

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _____ (1) nato/i
a _____, in qualità
di _____ (2), del minore
_____ (3) nato a
_____ (_____), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli, per il
reclutamento di 17 allievi carabinieri atleti, pubblicato nel portale del reclutamento (inPA) e delle
relative norme tecniche, presto libero consenso all'Amministrazione ad effettuare gli accertamenti
tossicologici indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore,
pienamente consapevole anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al
test di conferma di 2° livello.

Inoltre dichiaro di essere consapevole che il candidato minorenni suindicato firmerà in sede concorsuale
l'attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.

In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).

_____, _____/_____/_____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i (5)

Note:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
- (2) genitori o genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
- (3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;
- (4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
- (5) firma del/i dichiarante/i.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹

(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____ nato a _____, prov. di _____, il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

_____, _____
(luogo) (data)

Il dichiarante

(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO²

(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i _____ e _____, genitore/genitori/tutore di _____ nato a _____, prov. di _____, il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio, sia sottoposto all'eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

_____, _____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

NOTE:

¹ tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai candidati che all'atto degli stessi siano maggiorenni;

² tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni, per essere consegnata prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (____) il _____
 residente a _____ (____) in via/piazza _____
 codice fiscale _____
 documento d'identità: n° _____
 rilasciato in data _____ da _____
 eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'Infermeria del Reparto d'Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PDH – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PDH;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PDH durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita di controllo in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico
 (timbro e firma)

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 17 ALLIEVI CARABINIERI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SPORTIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ c.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

☐ l'invio a mezzo P.E.C.;

☐ di prendere visione; ⁽¹⁾ *

☐ copia conforme, ⁽²⁾ *

dei documenti relativi:

☐ ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 8);

☐ ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 9);

☐ GRADUATORIE FINALI DI MERITO (ART. 12),

per i seguenti motivi:

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

(*) In tal caso il diritto di recesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri - Nuclei Relazioni con il Pubblico, di competenza.

NOTE:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione:

è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del decreto legge 43/2013:

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura <i>(1)</i> € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di Fotocopiazione <i>(1)</i> € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo <i>(2)</i> € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD <i>(1)</i>	SI		
Copia semplice <i>(1)</i>	SI	SI	
Copia conforme all'originale <i>(2)</i>	SI	SI	SI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- anagrafici: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- sanitari;
- giudiziari.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati dal personale autorizzato del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che è stato specificamente istruito e ha un obbligo legale di riservatezza.

Il **Titolare del trattamento** è l'Arma dei Carabinieri - 00197 Roma, Viale Romania n. 45, Tel. 06/80981, Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it, Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio".
- *relativi a procedimenti penali, condanne penali e reati* di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, viene effettuato nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l’Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGO NO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l’Arma dei carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall’Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati a:

- Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*);
- Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all’Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette o gestite dall’Arma di Carabinieri.

I dati personali non saranno comunicati a Paesi Terzi o in seno ad organizzazioni internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale autorizzato, nell’ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l’archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono **lecito** il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, let. b) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **Bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link:
<https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

- 1.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a)** le finalità del trattamento;
 - b)** le categorie di dati personali in questione;
 - c)** i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d)** quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e)** l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f)** il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g)** qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h)** l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
- 2.** Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
- 3.** Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
- 4.** Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

- 1.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a)** i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b)** l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c)** l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d)** i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e)** i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f)** i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
- 2.** Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
- 3.** I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a)** per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b)** per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c)** per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d)** a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e)** per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

- 1.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a)** l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b)** il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.³ L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.